

FONDAZIONE ENAIP DON ELEUTERIO AGOSTINI

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

Su iniziativa della Associazione “ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – sede provinciale di Reggio Emilia”, iscritta nell’Albo di cui alla Legge regionale n°10/1995 – sezione provinciale di Reggio Emilia, è costituita una Fondazione denominata “**FONDAZIONE ENAIP DON ELEUTERIO AGOSTINI**” (di seguito anche semplicemente la “Fondazione”).

La sede della Fondazione è stabilita in Reggio Emilia, via Guittone d’Arezzo n. 14 e potrà essere trasferita, all’interno del territorio nazionale, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, regolarmente assunta a norma dell’art. 8 del presente statuto, nel rispetto delle norme di Legge.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n° 361 del 10 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, con atto Regione Emilia Romagna protocollo n. DAL/01/3565 del 28/09/2001.

Art. 2 – Principi ispiratori

La Fondazione ENAIP Don Eleuterio Agostini opera e si attiva per favorire la crescita della comunità locale attraverso la formazione e l’avviamento al lavoro dei giovani e l’elevazione professionale dei lavoratori promuovendo servizi e progetti volti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini e i lavoratori all’organizzazione economica e sociale della comunità reggiana.

La Fondazione, attraverso specifici programmi e progetti, si attiva per prevenire e rimuovere le cause dell’esclusione sociale dei soggetti più deboli e indifesi presenti nella nostra comunità ed opera affinché gli inabili ed i por-



tatori di handicap fisico e/o psichico siano messi nelle condizioni di accedere all'educazione e all'avviamento professionale e possano svolgere un'attività capace di valorizzare al meglio potenzialità ed aspirazioni.

La Fondazione costruisce e fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale d'ogni persona. Ciò attraverso la promozione della solidarietà e della responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del Creato e con la convinzione che tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Fondazione opera nel solco del pensiero, dell'esempio e dell'insegnamento di Don Eleuterio Agostini a cui essa è dedicata, promuovendone il ricordo e la conoscenza.

Art. 3 – Scopi e oggetto della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di Lucro. Essa, nel rispetto dei principi che la ispirano, persegue i seguenti scopi:

3 a) Gestione delle proprie risorse e del proprio patrimonio:

- l'acquisizione e la gestione di immobili e strutture da destinarsi alla propria attività istituzionale ovvero allo svolgimento, eventualmente anche sotto forma di concessione in locazione, di attività analoghe alla propria da parte di altri Enti o soggetti;
- la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio al fine di garantire lo svolgimento delle altre tipologie di attività istituzionali come di seguito specificate;
- lo sviluppo di attività volte al consolidamento e accrescimento della propria solidità patrimoniale al fine di garantire l'autonomia e la continuità nel raggiungimento dei propri fini istituzionali; a tale scopo la Fondazione potrà dar corso ad investimenti secondo le forme tecniche di volta in volta ritenute più opportune, purchè di carattere non speculativo,
- la realizzazione di interventi a favore di altre istituzioni o organizzazioni aventi scopi analoghi e complementari al proprio, coerenti con i propri prin-

cipi ispiratori;

- la promozione di enti, istituzioni e società aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, coerenti con i propri principi ispiratori;
- l'assunzione di partecipazioni, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia indirettamente in enti, istituzioni e società aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, coerenti con i principi ispiratori;
- l'acquisizione o la locazione di attività, imprese, aziende o rami di esse, aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, coerenti con i propri principi ispiratori;
- la raccolta di fondi da destinarsi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali ovvero al sostegno e al risanamento di enti, istituzioni e società aventi finalità analoghe e complementari alle proprie, coerenti con i propri principi ispiratori, nel rispetto della normativa vigente e delle Leggi speciali in materia di raccolta del risparmio e attività finanziaria;

3 b) Attività educativa e formativa:

- l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'ordinamento e la formazione professionale delle forze di lavoro (minorenni e maggiorenni) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, nonché l'accompagnamento nella ricerca di occupazione;
- l'attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo;
- le attività formative rivolte alla promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di minorenni e maggiorenni;
- le iniziative specifiche di formazione, orientamento, qualificazione professionale e reinserimento lavorativo per donne giovani e adulte, con particolare attenzione alla costruzione di pari opportunità nella società e nella realtà produttiva;
- le iniziative specifiche di formazione, orientamento, qualificazione professionale, job creation e reinserimento lavorativo;
- le iniziative particolari finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale di giovani ed adulti portatori di handicap fisici e/o psichici, immigrati e stranieri, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favo-



rirne l'integrazione e il reinserimento sia nella società che nella realtà produttiva;

- l'attività di educazione e formazione degli adulti, a carattere permanente e ricorrente;

- le iniziative formative in collaborazione con la Scuola pubblica e privata;

- l'attività di qualificazione e di riqualificazione per quadri dirigenti di Enti Pubblici e di Aziende Private e di imprese cooperative, anche in applicazione di leggi particolari;

- le prestazioni di servizi per il lavoro per le persone che comprendono orientamento e formazione per lavoratori, incontro domanda e offerta, consulenza e promozione della mobilità professionale, supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego;

- l'erogazione di prestazioni di servizi per il lavoro per i datori di lavoro che comprendono incontro domanda/offerta di lavoro, consulenza per la gestione delle comunicazioni obbligatorie, servizi di ricollocamento. Ricerca e selezione del personale: attività di ricerca, valutazione e selezione di candidati idonei per le posizioni lavorative richieste dai clienti, nonché gestione del processo di colloquio e inserimento lavorativo, avviamento a selezione negli enti pubblici e nella P.A.;

- le attività formative attraverso scambi con Paesi esteri, in particolare quelle attinenti programmi di integrazione comunitaria europea;

- ogni altra iniziativa rientrante nei propri scopi istituzionali quali ad esempio:

- * attivazione di convenzioni con Università per iniziative di collaborazione nell'ambito delle attività previste dai nuovi ordinamenti universitari;

- * corsi di formazione post diploma o integrativi a corsi scolastici;

- * corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione per lavoratori disoccupati e non, in particolare quelli legati all'istituto della mobilità;

- * corsi per lavoratori disoccupati ed interessati a processi di mobilità;

- * corsi per la formazione di formatori;

- * corsi per la formazione di tutor aziendali;

- * corsi funzionali ai contratti di formazione e lavoro;

- * corsi e azioni formative integrate con la scuola pubblica negli ambiti del nuovo obbligo scolastico (NOS) e nuovo obbligo formativo (NOF);
- * corsi di istruzione complementari previsti dalle norme che disciplinano l'apprendistato;
- * corsi per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari
- * interventi formativi per docenti della Pubblica Istruzione secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- * interventi formativi, di assistenza e di inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
- * gestione, anche in convenzione con Enti Locali, Aziende socio-sanitarie ed altri enti od organismi analoghi, di interventi, progetti speciali e laboratori per la prevenzione e cura del disagio psichico e per la riabilitazione di soggetti a rischio di emarginazione sociale.

Tali attività potranno essere finanziate anche attraverso la gestione di risorse pubbliche, ottenendo a tal fine l'accreditamento presso gli Enti territoriali competenti ed ogni eventuale altra autorizzazione utile o necessaria.

3 c) Attività di consulenza, ricerca e promozione culturale:

- lo svolgimento di attività di ricerca in campo sociale, economico, statistico, demoscopico ed educativo, anche mediante lo svolgimento e la realizzazione di progetti, studi ed elaborati in genere, sia per iniziativa propria che per commesse di Enti terzi, pubblici o privati, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo dell'economia sociale;
- le consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione nei settori dell'economia sociale e del welfare comunitario;
- l'organizzazione di convegni, attività di editing e documentazione ed ogni altra iniziativa idonea alla promozione dei propri scopi istituzionali e alla diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti.

Tutte le predette attività potranno essere svolte e gestite in compartecipazione, associazione e collaborazione con gli Enti promotori, con altri organismi legati alle ACLI e più in generale con altri Enti, Istituzioni ed organismi.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività istituzionale, senza scopi di lucro e come sopra descritta, anche fuori dal territorio regionale, previo ot-



tenimento del necessario riconoscimento ad opera dei competenti organi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Mezzi, Patrimonio, Esercizio finanziario

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal denaro e dai beni mobili ed immobili donati dai Fondatori all'atto della costituzione;
- dalle elargizioni disposte da Enti o da privati che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dalle somme prelevate dai risultati di bilancio che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Revisione Legale, disponga di destinare a incremento del patrimonio.

Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:

- dal reddito dei beni mobili ed immobili donati dai Fondatori o successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione;
- dalle somme, in qualsiasi tempo assegnate a titolo di contributo dai Fondatori stessi;
- dalle somme che comunque e da chiunque perverranno alla Fondazione per eredità, legati, donazioni ed oblazioni in genere, non espressamente elargite per incrementare il patrimonio;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, ad opera di Ministeri, Regioni, Enti ed Istituzioni della Comunità Europea o da Enti pubblici in genere;
- da eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, da altri Enti locali anche non territoriali;
- dalle eventuali realizzazioni e/o riconversioni del patrimonio istituzionale;
- da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.

I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

Art. 5 – Organi istituzionali

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Amministratore Delegato;
- L'Organo di Revisione Legale;
- Il Consiglio dei Sovventori, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, verificandosene la necessità, uno o più comitati o commissioni tecnico-scientifiche con poteri consultivi, determinandone le facoltà e le modalità di funzionamento.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), fra i quali il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Il primo Consiglio di Amministrazione, con indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, con indicazione altresì della durata in carica dei Consiglieri così nominati. Salvo quanto stabilito in sede di costituzione i Consiglieri, ad eccezione dell'Amministratore Delegato, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rinnovazione dei Consiglieri di Amministrazione diversi dall'Amministratore Delegato avviene a rotazione annuale, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio dell'anno precedente e successivamente a tale approvazione. La nomina avverrà mediante cooptazione (o riconferma) per un periodo di tre anni, e così via per tutti i Consiglieri successivamente in scadenza. Le delibere di cooptazione verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri, compreso il voto del Consigliere di volta in volta in scadenza, il quale pertanto è in tal sede facoltizzato ad esprimere il proprio voto.

L'Amministratore Delegato, nominato nell'atto costitutivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca. La revoca dell'Amministratore Delegato potrà avvenire ad opera del Consiglio di Amministrazione con delibera motivata assunta all'unanimità dei Consiglieri in carica, astenendosi l'Amministratore Delegato medesimo.



In casi di morte, revoca o dimissione di un Consigliere (compreso l'Amministratore Delegato) questi verrà sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo il medesimo meccanismo sopra esposto; il Consigliere così cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consigliere sostituito.

Nel caso in cui venga istituito il Consiglio dei Sovventori, a norma del successivo articolo 13, quest'ultimo avrà diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Art. 7 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di statuto o di regolamento (se istituito) ed ha la facoltà e i poteri necessari per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

- delibera le linee generali di attività della Fondazione;
- redige ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, determinando altresì la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate e il passaggio di fondi da conto a conto;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- delibera l'accettazione di donazioni, eredità, legati e di ogni altra elargizione;
- delibera in ordine alla locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni e in ordine alla concessione e alla cancellazione di ipoteche e altre garanzie reali su beni della Fondazione;
- delibera in ordine alla stipulazione dei contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello rientrante nell'autonomia dell'Amministratore Delegato;
- delibera la eventuale delega di poteri al Presidente o ad altri suoi membri, con facoltà di predeterminare i criteri generali entro i quali la delega dovrà esser esercitata; in nessun caso potrà essere delegata l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo;

- nomina al proprio interno il Presidente per i mandati successivi al primo;
- nomina al proprio interno l'Amministratore Delegato in caso di morte o revoca di quello in carica;
- delibera le eventuali modifiche di statuto, da sottoporre all'autorità competente.

Art. 8 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o l'Amministratore Delegato riterranno di convocarlo; in ogni caso il Presidente, o in caso di sua inattività l'Amministratore Delegato, sono tenuti alla convocazione:

- quando ne faccia richiesta il Direttore Operativo (o altra figura analoga o con analoghe funzioni) se istituito;
- quando ne facciano richiesta congiunta almeno tre Consiglieri;
- quando ne faccia richiesta l'Organo di Revisione Legale;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la redazione e la approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno per la redazione e l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno in corso a quella data.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte mediante avviso contenente il giorno il luogo e l'ora di adunanza, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC); nei casi di urgenza, in deroga al termine come sopra stabilito, gli inviti di convocazione potranno farsi anche a mezzo telegramma o posta elettronica certificata (PEC) entro le ventiquattro ore che precedono la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di una sua assenza o impedimento, da un Consigliere eletto dai presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni possono tenersi anche mediante la forma della audio-videoconferenza e/o della teleconferenza, purché risultino garantite l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per essi di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli



argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti inerenti gli argomenti in trattazione e purché sia garantita la contestualità dell'esecuzione e della deliberazione. In tali casi il Consiglio si reputerà tenuto nel luogo ove si troveranno il Presidente della seduta e il segretario, al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni, salva diversa previsione del presente Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per qualsiasi deliberazione, in caso di parità di voti, è decisivo il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e pertanto prevarrà la deliberazione a favore della quale avrà votato il Presidente. Delle deliberazioni si fa constare verbale firmato dal presidente della riunione e da un segretario da nominarsi di volta in volta.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente, viene nominato la prima volta nell'atto costitutivo, che dovrà prevedere che lo stesso giunga a scadenza per ultimo fra tutti i Consiglieri soggetti a rotazione; successivamente, di triennio in triennio, il Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri; precisamente il Consiglio, dopo aver provveduto alla cooptazione in sostituzione del Consigliere/Presidente in scadenza, provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Il Presidente può comunque sempre essere rieletto o riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti della Fondazione;
- sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
- adotta in via d'urgenza i provvedimenti spettanti il Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi; ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione;

- esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- nomina procuratori speciali ed avvocati e procuratori alle liti.

Art. 10 – Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo revoca. La revoca dell'Amministratore Delegato potrà avvenire ad opera del Consiglio di Amministrazione con delibera motivata assunta all'unanimità dei Consiglieri in carica, astenendosi l'Amministratore Delegato medesimo.

L'Amministratore Delegato presiede e conduce l'attività ordinaria della Fondazione e pertanto egli è dotato di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria della Fondazione stessa, con la sola eccezione quindi dei poteri riservati per Legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione. In particolare l'Amministratore Delegato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà fra l'altro:

- attuare la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, procedendo a licenziamenti ed assunzioni;
- stipulare contratti e conferire mandati a collaboratori, docenti e professionisti;
- formulare e presentare i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni che si renderanno necessarie;
- nominare procuratori, nei limiti dei propri poteri, nonché conferire incarichi specifici a collaboratori e dipendenti;
- ricevere ed accettare incarichi per ricerche e per iniziative di formazione, formulandone i programmi e organizzandone lo svolgimento;
- stipulare tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- concedere e assumere in locazione immobili per durate non superiore a nove anni;
- individuare uno o più Istituti di credito presso cui operare ed intrattenere rapporti con gli stessi;
- richiedere ed ottenere affidamenti e linee di credito sotto ogni forma tecnica, con la sola esclusione della concessione di garanzie ipotecarie o reali su beni della Fondazione;



- compiere qualsiasi altro atto di gestione afferente l'attività ed il governo della Fondazione.

Nei limiti dei propri poteri l'Amministratore Delegato ha la legale rappresentanza della Fondazione, disgiuntamente dal Presidente.

Art. 11 – Revisore Legale

La revisione dei conti ed il controllo contabile sono assegnati ad un Organo di Revisione Legale (di seguito il "Revisore Legale"). Il Revisore Legale, unitamente ad un Revisore supplente, sono nominati inizialmente all'atto della fondazione; il Revisore Legale può essere sia un organo uninominale che un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, che una società di revisione. I revisori persone fisiche sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori residenti nella provincia di Reggio Emilia; la eventuale società di revisione sarà scelta fra le società iscritte all'apposito registro.

Il Revisore Legale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. In occasione di ciascuna scadenza il Revisore (ed i supplenti) sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, previa determinazione della forma che esso dovrà avere (revisore unico, organo collegiale, o società di Revisione).

Nel caso in cui, in costanza di mandato, venga meno per qualsiasi motivo il Revisore gli subentrerà il supplente; questi rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Revisore e cioè fino al termine del triennio originariamente in corso; alla scadenza del mandato (ovvero in caso di successive dimissioni del supplente così subentrato) si procederà alla nomina del Revisore e del supplente per il successivo triennio.

Art. 12 – Funzioni del Revisore Legale dei Conti

Il Revisore esercita le funzioni di controllo legale e contabile della Fondazione con periodicità almeno trimestrale. Al Revisore compete inoltre la redazione di una propria relazione sul Bilancio d'esercizio.

Il Revisore Legale dei Conti, salvo giustificato motivo, assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13 – Consiglio dei Sovventori

Al fine di perseguire i propri scopi statutari la Fondazione potrà reperire fondi in conto capitale, cioè destinati ad entrare a far parte del patrimonio della Fondazione stessa, anche presso associazioni di categoria di Imprese. In tal senso tutti i soggetti che avranno sottoscritto e versato un contributo in conto capitale non inferiore ad € 50.000 avranno diritto di richiedere di far parte del Consiglio dei Sovventori. Il Consiglio dei Sovventori è istituito per la prima volta, a cura del Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta, anche non contestualmente, almeno tre soggetti che si trovino nella condizione di parteciparvi. Esso si amplia con l'inserimento di tutte le imprese che ne facciano richiesta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dei Sovventori potrà:

- richiedere la nomina di un membro di sua indicazione nel Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto;
- chiedere al Consiglio di Amministrazione, avendo diritto ad ottenerle, informazioni circa l'andamento della Fondazione ed il suo stato economico e finanziario;
- chiedere al Revisore notizie circa la regolarità della gestione e circa la situazione economica e finanziaria della Fondazione;
- assumere iniziative, di concerto con il Direttore Generale, finalizzate al reperimento di fondi da destinarsi allo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- esprimere i pareri ed avanzare proposte circa l'attività della Fondazione e circa l'operato del Consiglio di Amministrazione.

Ogni soggetto sovventore, avendone diritto, nominerà o indicherà un proprio rappresentante a far parte del Consiglio dei Sovventori. I soggetti così nominati restano in carica per tre anni dall'entrata in carica, salvo revoca ad opera del soggetto che l'avrà nominato o salvo dimissioni.

Art. 14 – Indennità

Le cariche di Presidente e Consigliere d'Amministrazione della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Al Revisore spetterà un compenso fissato all'atto della nomina. All'Ammi-



nistratore Delegato (ed eventualmente ai signori Consiglieri cui vengano temporaneamente assegnati incarichi particolarmente impegnativi) potrà essere attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato. Tali compensi specifici non avranno natura di indennità di carica, bensì di compensi erogati a fronte delle prestazioni effettivamente eseguite a supporto dell'attività progettuale, amministrativa e gestionale della Fondazione.

Art. 15 – Esercizio Finanziario

Il primo esercizio sociale della Fondazione si chiude al 31 dicembre dell'anno di costituzione. Successivamente l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il Bilancio dell'esercizio stesso, nel rispetto delle forme e dei criteri previsti dal Codice Civile per la redazione del Bilancio delle società per azioni, sostituendosi le voci del patrimonio netto con quelle più opportune. A tale fine l'Amministratore Delegato appronterà un adeguato sistema contabile. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Il progetto di Bilancio, nella forma in cui verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, dovrà essere comunicato al Revisore con 15 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione che lo dovrà approvare. In tale sede il Revisore presenterà la propria relazione sul Bilancio stesso.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio di previsione per l'anno stesso.

Art. 16 – Devoluzione dei beni della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 codice civile, si rendesse necessaria l'estinzione o la trasformazione della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto all'Ente fondatore ovvero ad una Fondazione avente scopi analoghi.

Art. 17 – Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle at-

tività istituzionali e, per la parte residua, a investimenti a sostegno del funzionamento della Fondazione e al rafforzamento del suo patrimonio.

In casi eccezionali e previa delibera espressa del Consiglio di Amministrazione, gli utili o avanzi di gestione, anche se già condotti ad aumento del patrimonio, e comunque nei limiti delle disponibilità liquide della Fondazione, potranno essere utilizzati per finanziare e/o contribuire al risanamento di altri Enti aventi scopi analoghi al proprio ed ispirati ai medesimi principi.

F.to Tiziano Scalabrini

F.to Anna Maria Tosi - Notaio

